

Motivi di ricorso:	La ricorrente afferma che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per non aver individuato in modo sufficientemente chiaro i marchi e i segni anteriori su cui si basava, in violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 2868/95 ⁽¹⁾ .	Decisione dell'esaminatore:	Rigetto della domanda
		Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
		Motivi:	Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)

Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), proposto il 29 giugno 2005

(Causa T-241/05)

(2005/C 205/62)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 29 giugno 2005, la società The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (USA), rappresentata dall'avv. G Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 aprile 2005 nella causa R 843/2004-1, in quanto stabilisce che il marchio non soddisfa le condizioni richieste dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Il marchio consiste in una tavola quadrata bianca che mostra il disegno di un fiore lilla a sei petali in forma tridimensionale, per beni della classe 3 (preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi;...) — domanda n. 1 683 523

Ricorso della società «AEPI A.E.» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005

(Causa T-242/05)

(2005/C 205/63)

(Lingua processuale: il greco)

Il 27 giugno 2005 la società «Elleniki Etairia Pros Prostatian Tis Pnevmatikis Idioktisias», con sede in Maroussi nell'Attica, rappresentata dall'avvocato Th. Asprogerakas-Grivas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli atti impugnati;
- trattenerne e giudicare nel merito la sua denuncia iniziale;
- accogliere integralmente la sua denuncia iniziale;
- condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio nonché agli onorari di avvocato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società di gestione collettiva dei diritti d'autore in ambito musicale in Grecia, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una denuncia fondata sull'art 226 CE, chiedendo di constatare una violazione delle regole di concorrenza (art. 81 CE) da parte del Ministro greco della cultura attraverso l'asserita creazione di situazioni di monopolio nella concessione delle licenze agli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi.